



Allegato "B" al n. 23.318 del Repertorio e n. 14.816 della Raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE MIKHAEL ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita nella forma di Fondazione dotata di personalità giuridica ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile la

"FONDAZIONE MIKHAEL"

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore altresì risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE MIKHAEL ETS". L'acronimo ETS dovrà essere riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico. Da tale momento la normativa di riferimento, in relazione alla gestione ed al funzionamento della Fondazione, sarà quella dettata dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Borgoricco (PD), nella Via Moratti n. 6.

2.2 Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale o nazionale al fine di svolgere in via accessoria e strumentale, nel pieno rispetto dello scopo fondativo, anche attività di promozione, di sviluppo e di incremento di una rete di relazioni, non solo nel territorio locale.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui al punto 3.2. La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della cultura finalizzata al conseguimento del benessere psicofisico dell'individuo. Tra le attività della Fondazione rientra anche la beneficenza, sia diretta che indiretta.

3.2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto indicato alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.3 In particolare la Fondazione si occuperà di:

- operare, anche in collaborazione con soggetti terzi, nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, con particolare attenzione al trattamento e alla prevenzione del disagio pneumo-psico-fisico della persona umana, utilizzando e diffondendo conoscenze e strumenti utili al raggiungimento del completo benessere della persona, per accrescere nuove possibilità e opportunità del sapere, dell'aiuto, della solidarietà, del sostegno, della prevenzione e della cura del disagio e della sofferenza;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'organizzazione e la promozione di corsi fondati sul "Principio PNEUMOPSYCHOSOMA (SpiritoPsicheCorpo)", che permettono alla persona umana di scoprire come funzionano i suoi dialoghi e le immagini interiori, come migliorare la sua capacità comunicativa, apprendere strategie utili per scoprire il suo talento

e potenziare le sue capacità intellettuali e creative; conoscere come funziona la persona, permettendo così di crescere nell'amore e nella cura della sua indipendenza, consapevolezza e autonomia, sviluppando le sue potenzialità e ricchezze;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'edizione, la produzione, la pubblicazione, nonché la distribuzione di materiale editoriale e multimediale, formativo ed

informativo per la crescita spirituale, per la promozione del dialogo, dell'armonia e della pace tra gli individui;

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l'organizzazione di incontri, eventi e seminari, anche musicali, diretti ad aumentare la conoscenza e il benessere pneumo-psico-fisico della persona umana.

La Fondazione, per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà:

- partecipare a società, associazioni, ETS, imprese sociali, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente e nei limiti delle normative in vigore, altresì, ove lo ritenga opportuno,

favorire e/o concorrere anche alla costituzione dei già menzionati organismi;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa, nei limiti di legge, la raccolta fondi e/o i contributi;

- avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni;

- aderire alle Organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;

- predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi annuali e pluriennali;

- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per ogni operatore che partecipa allo sviluppo della Fondazione;

- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ovvero con altre realtà, pubbliche, private e civili;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento;

- stipulare atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici e/o speciali convenzioni, di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti sia Pubblici che Privati;

- promuovere intese con Istituzioni che operano in ambito sociale, socioassistenziale, scientifico, culturale e educativo anche organizzando incontri e convegni;

- dar corso ad ogni iniziativa necessaria o utile al perseguimento dei fini statutari ivi compresa la consulenza;

- svolgere progetti direttamente connessi alle attività di cui sopra, comprese quelle accessorie per natura a quelle istituzionali.

3.4 Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - DURATA

5.1 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 6 - PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) dei quali indisponibili Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento), sono destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente; ciò dovrà risultare anche nello stato patrimoniale del bilancio, ferma restando la disponibilità liquida non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) di cui all'articolo 22 comma quattro del D.LGS. 117/2017;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili od immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle diverse;

- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

6.3 Ogni donazione o investimento ricevuti con valore, tanto la donazione quanto l'investimento, superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) dovrà

essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Indipendentemente dall'entità della donazione, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberarne l'accettazione ogniqualvolta essa sia gravata da oneri o da modalità di adempimento.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore al verificarsi dei presupposti di legge.

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione.

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, né direttamente né indirettamente.

ART. 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 9 - FONDATORI

9.1 E' fondatore il [REDACTED].

ART. 10 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale (organo facoltativo);

- l'Organo di Controllo.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

10.3 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17 dovrà essere nominato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti anche in forma monocratica.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette.

Tanto il numero quanto il nome dei membri del Consiglio verranno stabiliti dal Consiglio uscente.

11.2 Il consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica conferita entro 30 (trenta) giorni ed in mancanza decade dall'incarico.

11.3 Salvo dimissioni, morte o revoca i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

11.5 In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

11.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

11.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.8 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- predispone e approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione nonché quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

– nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

– nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

– nomina, ove opportuno, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

– delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

11.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

11.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

11.12 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

11.13 Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

12.2 Sono compiti del Presidente:

– rappresentare legalmente la Fondazione;

– convocare, presiedere il Consiglio di Amministrazione e vigilare sull'effettiva esecuzione delle sue delibere;

– in caso di urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione per tutelare la Fondazione ed il suo patrimonio, sottomettendoli non appena possibile alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;

– conferire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione, fra cui anche quella di Vicepresidente;

– convocare e presiedere l'Assemblea dei Partecipanti.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione

vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

12.4 Salvo quanto precisato ai precedenti punti 12.1 e 12.3, le cariche di Presidente e Vicepresidente hanno la medesima durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - SEGRETARIO GENERALE

13.1 Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, svolgerà le funzioni delegategli dal Presidente con i poteri e le attribuzioni determinate in sede di nomina, provvedendo in particolare al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione.

13.2 A titolo esemplificativo, su indirizzo del Presidente, predispone le bozze di bilancio, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'attuazione delle deliberazioni e coadiuva, altresì, con il Presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento dei rispettivi compiti.

13.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

13.4 Egli custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente, tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario, di professionisti o di altri soggetti qualificati.

13.5 Il Segretario Generale cura l'aggiornamento e la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro cassa.

13.6 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal soggetto designato dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

13.7 L'attività amministrativa del Segretario generale potrà essere remunerata secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle norme di legge. Parimenti l'attività amministrativa di eventuali collaboratori del Segretario potrà essere remunerata secondo modalità da stabilirsi a cura del Consiglio, su proposta del Segretario stesso. Qualora il Segretario Generale sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso dovrà essere a titolo gratuito.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

14.1 L'organo di controllo anche monocratico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

14.2 All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

14.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a

cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del

Terzo settore. La funzione di revisione legale dei conti può essere attribuita allo stesso organo di controllo.

ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO

15.1 Per garantire il migliore perseguimento degli scopi sociali il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato scientifico avente funzioni consultive e di ricerca.

15.2 Il Presidente e i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne sceglie anche la dimensione numerica.

15.3 I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

15.4 All'atto della nomina del Presidente del Comitato scientifico, il Consiglio di amministrazione determina le ulteriori competenze che gli sono attribuite.

ART. 16 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

18.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., quelle del Codice civile e le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti interni,

18.2. Ogni riferimento a norme di legge effettuato dal presente statuto si intende anche alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.